

Lreg\_Abruzzo\_22\_4\_97\_37

Legge Abruzzo n. 37 del 22-04-1997

Contributi alle Province per l'organizzazione di un sistema di monitoraggio e di controllo dell'inquinamento acustico nel territorio attraversato dalla SS 16 Adriatica.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 9 del 20 maggio 1997

#### ARTICOLO 1

Per l'anno 1997 è autorizzata la spesa di lire 300.000.000 per la concessione di contributi per le spese da effettuarsi dalle Province per l'organizzazione di un sistema di monitoraggio e di controllo dell'inquinamento acustico nel territorio dei Comuni costieri attraversati dalla strada statale 16 Adriatica.

A tal fine la Giunta Regionale provvede alla concessione dei contributi in parti uguali tra le Province interessate con esclusione di quelle che hanno beneficiato di finanziamenti comunitari, nazionali o regionali per lo stesso scopo.

I contributi vengono erogati nella misura del 50%, contestualmente al provvedimento di concessione e il restante 50% entro 30 giorni dalla rendicontazione della spesa effettuata.

#### ARTICOLO 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in lire 300.000.000, si provvede ai sensi dell'art° 38 della LR di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al capitolo 323000, quota parte della partita n. 13 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto nel Sett 29, Tit 1, Ctg 4, Sez 08 il capitolo 291427 denominato: << Contributo alle Province per l'organizzazione di un sistema di monitoraggio e di controllo dell'inquinamento acustico nel territorio attraversato dalla SS 16 Adriatica >> con lo stanziamento di sola competenza di lire 300.000.000.

#### ARTICOLO 3

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della regione >>.

È fatto obbligo farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L' Aquila, addì 22 aprile 1997.